



cod. fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27050

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2024

ENTRATO IN VIGORE IL 24.04.2024

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e del D. Lgs. n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3: Accertamento delle violazioni.

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nel Servizio Tecnico appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) L'Autorità Comunale, può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt.17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate ogni due anni – con deliberazione della Giunta Comunale – in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell' art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e tre giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 7: Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

- a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) Esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
 - c) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi: il gioco al pallone, l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; è comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art.1) che nelle parti di comune o di altrui uso.
 - d) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - f) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
 - g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sulle aree pubbliche e loro pertinenze;
- 2) Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico se non nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, e non è consentito apporli sopra gli autoveicoli, o su oggetti posti sul suolo pubblico. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma sono poste a carico dell'autore della violazione in solido con l'intestatario del messaggio;
- 3) La violazione di cui al comma 1, punto g), comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Se l'abbandono ovvero il deposito riguardano rifiuti ingombranti ovvero grandi elettrodomestici (quali frigoriferi, lavatrici, apparecchi per la cottura dei cibi, lavastoviglie, apparecchi per il riscaldamento /condizionamento) ovvero rifiuti pericolosi, così come definiti dall'art. 183, comma 1, lett.

b) del D.Lgs. n. 152/2006, la violazione comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate secondo le disposizioni del regolamento edilizio ed essere incanalate in acque superficiale o in fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri e gli impianti comunque destinati alla depurazione dei reflui.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, limitatamente a quelle zone visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
9. Le violazioni di cui ai commi 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato, salvo che il fatto costituisca reato:

- a. Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

- c. Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, contenitori per i rifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d. Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni sportive e culturali che, in ogni caso, dovrà essere comunque apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte.

2) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 2) E' vietato introdurre nei contenitori per i rifiuti relativi al servizio di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, categorie di rifiuti diverse da quelle appositamente previste per lo specifico contenitore;
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e per tutti i generi di contenitori per rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) E' fatto obbligo a chiunque detenga cani, di provvedere tempestivamente alla raccolta delle deiezioni solide, quando queste vengano disbrigate su aree pubbliche ovvero soggette alla servitù pubblica.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 11: Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi occupati, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1 la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti, dandone tempestiva informativa anche agli Uffici Comunali.

- 7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 3), e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt.2,70, al di sopra del marciapiede, e mt.5,50 se sporgono sopra la carreggiata, in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali.
- 3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale, e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti proprietari delle aree di cui al comma 1.
- 1) 3bis) In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un'ordinanza di adeguamento alle norme di cui sopra ed in caso di inottemperanza, la stessa provvederà al ripristino con spese a carico del proprietario inadempiente, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
- 4) Fatto salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie previste dall'articolo 29 del Codice della Strada le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 31 maggio e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 5) 2bis) In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un'ordinanza di adeguamento alle norme di cui sopra ed in caso di inottemperanza, la stessa provvederà al ripristino con spese a carico del proprietario inadempiente, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art 16: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 17: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20 dal piano del marciapiede.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Accensioni di fuochi

- 1) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato accendere nel territorio comunale fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi

fitosanitari specificatamente previsti con atti dell'ATS ovvero Ordinanze del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale.

- 2) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall' art. 59 comma 2 R.D.773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche.
- 5) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Tutela della quiete.

- 1) In tutte le aree pubbliche oltre che nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
- 2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, salvo vi sia il possesso di espressa autorizzazione per intrattenimento musicale.
- 3) Gli intrattenimenti musicali, qualora siano autorizzati, non possono protrarsi oltre le ore 00.30 e comunque le musiche e gli altoparlanti devono essere ulteriormente abbassati dalle ore 23,00.
- 4) E' altresì, vietato praticare in qualsiasi ora del giorno attività ludiche rumorose, canti o urla tali da arrecare molestia ai cittadini
- 5) E' vietata, all'interno del centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali quando questi disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altri rumori, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
- 6) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui al primo comma del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 00.30.
- 7) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale , per “disturbo” deve intendersi il fenomeno, eziologicamente correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull'inquinamento acustico”).

- 8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 21: Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

- 1) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.
- 2) E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.
- 3) La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

Art. 22: Attività produttive ed edilizie rumorose.

- 1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
- 2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale dietro specifica istanza ove ne ricorrano le condizioni, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali. Se trattasi di lavorazioni disturbanti e/o che prevedono l'impiego di macchinari rumorosi, queste potranno svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali.
- 3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
- 4) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dall'Autorità Comunale. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va preventivamente presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive nei termini di cui alla vigente normativa regionale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 23: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al 1° comma è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme oppure a comunicare preventivamente gli stessi estremi alla Polizia Locale.

L'applicazione della targhetta o, in alternativa, la comunicazione di cui si è detto devono essere effettuate entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

- 3) Sulle aree di cui all'art.1, comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art. 155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 24: Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

- 1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
- 2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 25: Uso di macchine da giardino

- 1) L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
- 2) L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
- 3) La violazione di cui sopra comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la cessazione immediata dell'attività.

Art. 26: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti.

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

Art. 27: Trattamenti antiparassitari

- 1) Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).
- 2) L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

- 3) Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.

E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
 - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi, evitando anche sempre le ore di traffico intenso;
 - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
 - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
 - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
 - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
 - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
 - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
 - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.
- Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto alla Polizia Municipale, con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
 - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
 - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;
 - m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
 - n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
 - o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
 - p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
 - q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

4) Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

5) Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), d), h), i), j), k), l), m), o), p), q).

- 6) Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 28: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino notevole disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29: Custodia, tutela e pascolo degli animali.

- 4) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia, che transitano in luogo pubblico o soggetto a servitù pubblica è fatto obbligo di dotarsi di appositi strumenti per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni solide;

E' vietato a chiunque:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 5) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono tenuti a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla immediata pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
 - 6) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
 - 7) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
 - 8) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o l'obbligo della immediata cessazione dell'attività illecita.

Art. 30: Cani

- 1) E' fatto assoluto divieto di abbandonare cani sul territorio Comunale.
- 2) E' vietato lasciare incustoditi i cani in luoghi od aree pubbliche o private aperte al pubblico.
- 3) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori – intendendosi, a tal fine, gli animali specificatamente individuati e segnalati dal competente Servizio Veterinario dell'A.T.S.- idonea museruola. L'applicazione della museruola è sempre obbligatoria, fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni legislative specifiche, per i cani di grossa taglia (quali quelli di razza Alano, Dobermann, Rottweiler, Pastore tedesco, Pastore belga, Pastore del Caucaso, Terranova, Maremmano, San Bernardo e simili) quando gli stessi si trovino su aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio.
- 4) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

- 5) E' fatto divieto assoluto di condurre i cani, anche se l'animale è al guinzaglio o accompagnato, oppure lasciarli entrare, negli spazi erbosi dei giardini pubblici o altre aree verdi sistemati ad aiuole (dell'osservanza di tale dispositivo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento addestrati);
- 6) I cani non possono essere detenuti in spazi angusti, tali da impedire lo svolgimento in linea retta di alcuni movimenti di deambulazione tipici, nonché di detenerli in condizioni di scarsa o eccessiva insolazione, scarsa o eccessiva temperatura, eccessivo rumore, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari per un buon stato di nutrizione e di benessere fisico;
- 7) Gli animali devono essere tenuti in buone condizioni igienico- sanitarie ed i proprietari o detentori nonché gli incaricati della loro custodia devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 8) Per i comportamenti tenuti in violazione dei precedenti commi, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fissata fra il minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 31: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

- 1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI: VARIE

Art. 32: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio.

- 1) Il numero civico di ogni accesso pedonale o carraio di ciascun fabbricato deve essere collocato in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
- 3) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 33: Raccolte di materiali e offerte di beneficenza.

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia di Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, contestualmente dovrà essere trasmessa comunicazione dell'iniziativa all' ufficio di Polizia Amministrativa.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti

di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico-sanitarie vigenti.

- 6) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
- 7) Le violazioni di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 8) La violazione al comma 5 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 114/98.

Art. 34: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue od elemosine quando queste possono creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 35: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o, eventualmente, di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al 2° comma del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 36: Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatto salvo il disposto di cui all'art.637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, ecc.
- 2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 100,00 a € 500,00.

Art. 37: Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

TITOLO VII: SANZIONI

Art. 38: Sanzioni amministrative.

- 1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
- 2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
- 4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
- 5) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 39: Abrogazioni di norme.

- 1) Sono abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze, e i regolamenti precedenti e/o incompatibili con il presente regolamento.
- 2) Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Art. 40: Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 41: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

Art. 42: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Indice:

TITOLO 1°: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2°: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 7: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3°: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 8: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART. 9: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART.10: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART.11: SGOMBERO NEVE

ART.12: RAMI E SIEPI

ART.13: PULIZIA FOSSATI

ART.14: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART.15: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

TITOLO 4°: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.16 : RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART.17: OGGETTI MOBILI

ART.18: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO

ART.19: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART.20: TUTELA DELLA QUIETE

ART.21: FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE NELLE ABITAZIONI

ART.22: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE

ART.23: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART.24: USO DEI "CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE" PER ALLONTANARE I VOLATILI

ART.25: USO DI MACCHINE DA GIARDINO

ART.26: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI E VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

ART.27 TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI

TITOLO 5°: ANIMALI

ART.28: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART.29: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART.30: CANI

ART.31: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO

TITOLO 6°: VARIE

ART.32: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E TARGHETTA

ART.33: RACCOLTE DI MATERIALI E OFFERTE DI BENEFICENZA
ART.34: ACCATTONAGGIO
ART.35: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART.36: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI
ART.37: CONTRASSEGNI DEL COMUNE

TITOLO 7° : SANZIONI

ART.38: SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 8°: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.39: ABROGAZIONI DI NORME
ART.40: REITERAZIONE
ART.41: ENTRATA IN VIGORE
ART.42: NORMA FINALE